



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE
DALL'AEEGSI NEL PERIODO GENNAIO 2015-
MARZO 2016 NELL'AMBITO DEL QUADRO
STRATEGICO PER IL QUADRIENNIO 2015/2018**

Maggio 2016

Osservazioni

In riferimento al periodo in esame (Gennaio 2015 - Marzo 2016) Confcommercio ha partecipato attivamente ai diversi procedimenti consultivi rispondendo ai documenti dell'Autorità e in particolare intervenendo sulle seguenti tematiche:

- Criteri di regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il quinto periodo di regolazione;
- Bolletta 2.0;
- Fatturazione nel mercato retail;
- Tutela Simile;
- Componente PCV;
- Servizio di Conciliazione e Sportello del consumatore.

Le Osservazioni di Confcommercio hanno riguardato prevalentemente i seguenti obiettivi:

1. Aumento della concorrenza nel mercato (OS10);
2. Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nei settori (OS6)
3. Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura (OS7)
4. Razionalizzazione del sistema di tutele dei clienti finali (OS19)

1 Aumento della concorrenza nel mercato (OS10)

L'Autorità nel Quadro Strategico 2015-2018 (di seguito QS) annunciava la definizione di una Roadmap relativa alla progressiva revisione del perimetro delle tutele di prezzo per le diverse tipologie di utenza, da condividere con il Ministero dello Sviluppo Economico. Al riguardo, l'intervento del Governo, con la presentazione del DDL Concorrenza, ha di fatto condizionato l'azione proposta dal Regolatore. Confcommercio, condividendo la strategicità dell'obiettivo e la sua importanza in un contesto di mercato in cui il processo di liberalizzazione deve essere necessariamente portato a termine come *condicio sine qua non* per aumentare la concorrenza, ha contribuito nell'ambito dei DCO 421/2015 e DCO 75/2016 alla definizione di un percorso che possa rendere più aderente a principi di mercato la formazione del

prezzo nel mercato delle tutele e che possa di fatto accompagnare l'utente finale ad esercitare, per la prima volta, il diritto di scelta del proprio fornitore. Nonostante diverse criticità riscontrate nel disegno proposto dall'Autorità, molte delle quali derivano da un'incertezza della stessa normativa primaria, Confcommercio rileva positivamente l'accoglimento di quattro elementi per noi fondamentali per il buon esito dell'azione di revisione delle tutele di prezzo:

- ✓ la volontarietà dell'adesione alla tutela simile;
- ✓ la durata annuale della tutela simile;
- ✓ la non accessibilità per gli utenti del mercato libero;
- ✓ l'azione formativa/informativa e il ruolo degli aggregatori (non definito nel DCO).

In merito all'azione formativa-informativa che dovrà essere messa in campo

si invita l'Autorità ad agire con rapidità per la predisposizione di appositi corsi on-line per il personale che, in rappresentanza delle PMI, opera su tutto il territorio nazionale (Determina 01 aprile 2016 3/2016 - DCCA) e che potrà rivestire un ruolo cruciale per l'accompagnamento delle imprese e dei professionisti alla scelta del proprio fornitore.

Sempre nell'ambito dell'obiettivo "Concorrenza" l'Autorità ha implementato due importati misure:

- ✓ gestione della voltura tramite il Sistema Informativo Integrato
- ✓ gestione dello *switching* nel mercato *retail* tramite il Sistema Informativo Integrato e attivazione in tre settimane (1° giugno 2016 elettricità ; 1° gennaio 2016 gas)

Si rileva al riguardo che l'Autorità, sulla spinta del positivo lavoro svolto dalla X Commissione della Camera dei Deputati in riferimento al testo del DDL Concorrenza, è andata ben oltre quanto ipotizzato nel QS prevedendo dal 1° giugno 2016 lo *switching* in tre settimane tramite il portale del Sistema Informativo Integrato.

Al riguardo, auspicando che il Sistema Informativo Integrato sappia sin da subito rimuovere alcune criticità che caratterizzano la fase di *switching* Confcommercio invita l'Autorità ad un attento monitoraggio di questo importante cambiamento che non a caso viene ritenuto dal Legislatore come elemento condizionante per la totale apertura del mercato.

2. Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nei settori (OS6)

L'Autorità ha introdotto significative evoluzioni in occasione del quinto periodo di regolazione tariffaria delle infrastrutture del settore elettrico che va dal 2016 al 2019. Preme evidenziare che Confcommercio, tenuto conto del profondo cambiamento in termini di evoluzione della domanda elettrica degli ultimi tre anni, ritiene che l'Autorità debba, pur mantenendo il principio di certezza dell'ordinamento tariffario stabilito dall'art.1 comma 1 della Legge 481/1995, rivedere le modalità di attribuzione dei rischi di domanda tra soggetti della filiera elettrica tenuto conto che, nel precedente periodo di regolazione, tale rischio è stato interamente (99%) ribaltato sull'utente finale.

3. Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura (OS7)

La regolazione attinente al dato di misura è ad avviso di Confcommercio il punto debole dell'intero settore in quanto costituisce un ostacolo per l'avanzamento del processo di liberalizzazione del mercato stesso.

Tale considerazione è confermata dall'intervento del Parlamento sul tema dei maxi-conguagli (mozione Baldelli). Tema questo che ha avuto una giusta risonanza sia nel Parlamento (emendamenti al DDL Concorrenza) e presso il Ministero dello Sviluppo Economico (costituzione di apposito tavolo) a testimonianza della gravità del problema e della scarsa efficacia della regolazione in termini sanzionatori.

L'Autorità è intervenuta in modo tardivo rispetto al verificarsi di tali problemi ed ad oggi il quadro regolatorio è ancora carente anche se la direzione intrapresa è quella giusta.

Tra le proposte di Confcommercio sul tema si riportano le seguenti:

- in considerazione della chiusura dell'indagine conoscitiva relativa all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica ai sensi della delibera 413/2015/E/eel, si richiede la restituzione di una quota parte degli incassi derivanti dalla componente tariffaria MIS in proporzione alle fatture stimate;
- in merito alla possibilità da parte del venditore di utilizzare proprie stime sui consumi fatturati occorre intervenire per rimuovere la facoltà da parte del

fornitore di utilizzare stime che ex-post siano qualificabili come in eccesso (ciò accade soprattutto nella fase iniziale del rapporto contrattuale). Deve essere reso obbligatorio l'utilizzo del consumo storico come criterio per fare le stime o in assenza un dato congruo rispetto al valore di consumo annuo dichiarato in sede di contratto. Stime risultanti poi in eccesso possono essere ammesse ma andrebbero inseriti comunque dei limiti. In questo senso si propone come limite massimo il seguente: consumo giornaliero storico massimo ridotto prudenzialmente del 5%.

- prevedere la possibilità che il fornitore possa inoltrare al cliente apposito report certificato dal SII (esempio dati di misura) e che il cliente finale possa autonomamente scaricarlo.

4. Razionalizzazione del sistema di tutele dei clienti finali (OS19)

In riferimento al seguente obiettivo Confcommercio ha:

- proposto l'estensione del Servizio di Conciliazione agli utenti in media tensione in analogia con quanto fatto dall'Autorità garante delle Comunicazioni con la Delibera n. 519/15/CONS che ha approvato il regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche ed ha equiparato, nell'ambito della tutela, i consumatori domestici (definiti consumatori) da quelli non domestici (definiti utenti) [(DCO 562/2015)];
- ribadito l'esigenza di potenziare e rendere più efficienti gli strumenti in atto per assistere il consumatore finale in caso di controversie. Obiettivo fondamentale è che tale potenziamento avvenga garantendo economicità ed efficienza. A tal proposito si ritiene condivisibile ogni iniziativa che sia finalizzata a rendere più agevole la presentazione del reclamo di 1° istanza (es: positiva l'inclusione dell'email specifica nelle homepage dei siti dei venditori avvenuta con Delibera 17/16);
- proposto la riduzione da 40 giorni solari a 30 il tempo massimo a disposizione dei fornitori per rispondere ai reclami;
- consentire alle imprese l'utilizzo dello Sportello anche dopo l'avvio della conciliazione.